

**ORIGINALE**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO**

**Ricorso con contestuale istanza cautelare**

**Per**

I Sigg. **CANTELLI LUCIA** nata il 08.06.81 a Caserta e residente in Santa Maria Capua Vetere alla Via Melorio 50 (CF: CNTLCU81H48B963H), **COCCO ANTONELLA** nata il 08.12.1960 a Casal di Principe (CE) e residente in Teverola alla Via Garibaldi (CF: CCCNNL70T48B872M), **CRISCUOLO CHIARA** nata il 04/10/74 a Caserta e residente in Marcianise alla Via Falcone P.co Rosa (CF: CRSCHR74R44B963R), **D'ERRICO TIZIANA** nata il 06/12/72 a Caserta e residente in Caserta Via Colombo (CF: DRRTZN72T46B963S), **DI TELLA CATERINA** nata il 27.10.74 a Frignano (CE) e res.te in Carinaro alla Via Baracca (CF: DTLCRN74R67D799Z), **FERRANTE DOLORES** nata il 13/05/68 a Aversa e residente in Cesa alla Via Berlinguer 51 (CF: FRRDRS68E53A512A), **GIAQUINTO MADDALENA** nata il 07.06.66 a Caserta ed ivi residente alla via Tiziano 4 (CF: GQNMDL66H47B963T), **GUARINO GERARDINA** nato il 23.07.65 a Caserta ed ivi res.te alla Viale Lincoln 137 (CF: GRNGRD65L63B963L), **MAROTTA ANTONELLA** nata a S. Felice a Cancelli il 21/05/83 ed ivi residente alla Via Pontirossi 46 (CF: MRTNNL83E61H834M), **MIGLIORE PAOLA** nata il 04.01.79 a Formia e residente in Mondragone Via Marconi 52 (CF: MGLPLA79A44D708W), **MICCO ANNA** nata il 24.12.1966 a Piedimonte Matese (CE) e residente ad Dragoni Via Roma 143 (CF: MCCNNA66T64G596V), **PERNA LOREDANA** nata il 06.11.59 a Tivoli e residente in Casagiove (CE) alla Via Catania 10 (CF: PRNLDN59S46L182S), **RUOTOLO MARIA ROSARIA** nata il 02/09/67 a S. Maria a Vico (CE) ed ivi residente Via Appia (CF: RTLIRS67P42I233W), **TUTTI** rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Gianluca Corriere C.F. CRRGLC78H06791Z e Giuseppe Tescione C.F. TSCGPP72327B963M, con i quali domiciliano presso la cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale.

*Per le comunicazioni consequenziali all'instaurando procedimento si indicano :*

- fax 0823444381

- Indirizzi PEC: [giuseppe.tescione@avvocatismco.it](mailto:giuseppe.tescione@avvocatismco.it); [avv.gianluca.corriere@pec.it](mailto:avv.gianluca.corriere@pec.it)

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, in persona del Ministro pro tempore

nonchè

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO PER LA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PER L'UMBRIA** in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

**RESISTENTI**

**NEI CONFRONTI DI**

tutti i docenti iscritti nelle classi di concorso AAAA - EEEE delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che per effetto dell'inserimento dei ricorrenti verrebbero scavalcati.

**CONTROINTERESSATI**

**PER L'ANNULLAMENTO**

*Previa sospensione*

Del D.M. 22 giugno 2016 n. 495 nella parte in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GaE, non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;

**FATTO**

1. Come è noto all'Ecc.mo Giudicante, il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria:
  - **Graduatoria ad esaurimento** in cui sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento.

- **Graduatorie di merito** in cui sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre

- **Graduatorie d'Istituto**, articolate in tre fasce, in cui sono iscritti i docenti da cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche

La legge 124/99 art 1 ha previsto un doppio canale di reclutamento, uno riservato agli idonei dell'ultimo concorso a cattedra da inserire in una graduatorie di merito cristallizzata, e uno riservato ai docenti in possesso di abilitazione all'atto dell'aggiornamento da inserire in una graduatoria permanente dinamica, da aggiornare ogni anno, in base ai punteggi valutati secondo una tabella di valutazione dei titoli, ai fini anche del conferimento della supplenza annuale o al termine delle attività didattiche. Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per le immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

2. Nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento e sono strutturate su base provinciale: esse vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti, ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi: dal 2008 infatti non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi.

3. In particolare le graduatorie ad esaurimento sono articolate in tre fasce:

**I fascia:** aspiranti inclusi in 2 province, in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/96

**II fascia:** aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999

**III fascia:** aspiranti in possesso dell'abilitazione o idoneità conseguita con

- concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola di infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (Scuola secondaria)

- corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali abilitanti di II livello ad indirizzo didattico)
- sessioni riservate di cui alla legge 124/99, indette con OO.MM. 153/99; 33/2000; 1/2001
- corso di Didattica della Musica
- Scienze della Formazione primaria (gli ultimi ad essere inseriti con riserva nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento sono stati gli iscritti nell'a.a. 2007/08)
- Corsi speciali della legge 143/04: dm 100/04, dm 21/05, dm 85/05
- corso di II livello c/o Conservatori o Istituti Musicali pareggiati
- titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea e riconosciuto dal Ministero.
- docenti abilitati nelle sessioni riservate indette antecedentemente alla legge 124/99

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

**IV fascia:** istituita nell'a.s. 2012/13 in base al dm 53/12 per i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato:

- a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria

5. I ricorrenti sono tutti docenti in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e ed aspirano all'inserimento in 3<sup>a</sup> fascia nelle classi di concorso della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) della graduatoria ad esaurimento, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017. ;
6. il DM 495/2016, disciplina, con effetto dall' a.s. 2016/2017, lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguiranno l'abilitazione entro l'8 luglio 2016 ovvero l'aggiornamento degli elenchi per l'effetto dell'acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno ovvero per la presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro l'8 luglio.
7. Esso decreto, totalmente identico a quello dello scorso anno ritenuto illegittimo dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato, dm n. 325 del 03 giugno 2015, all'art 5 dispone *"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante."*
8. Il D.M. n. 235 del 2014 è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, sicché la stessa fa stato nei confronti di tutti gli interessati;  
Infatti già col D.M. n. 235 del 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, senza prevedere la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come gli attuali ricorrenti, del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inserimento utile per l'assunzione a tempo indeterminato
9. la preclusione all'inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) utili per l'assunzione a tempo indeterminato, come già asserito al capo 8, è stata dichiarata illegittima dal supremo Consesso della giustizia amministrativa in quanto disconosceva il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 affermato, di

converso, dal parere del Consiglio di Stato n. 3813 del 11 settembre 2013 (da cui era conseguito l'annullamento del decreto ministeriale n. 62/2011 che aveva impedito a tali docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia, l'inserimento nella seconda fascia delle stesse graduatorie) e infine formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014. (Cons St 1973/15; 3628/15; 3673/15)

10. col Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, altrimenti detto, il MIUR, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato prevedendo soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".
11. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato *"Regolarizzazioni e esclusioni"*, stabiliva che *"[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]"*.
12. La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie potendo le relative domande essere inoltrate solo con modalità web per espresso disposto dell'art 4 del DM 495 che si impugna.
13. Sta di fatto, però, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, oltre ad aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha annullato il D.M. 235/14 sull'assunto che *"... i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento delle graduatorie provinciali*

*permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati[...]" con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento." (cfr. All)*

14. Sulla scorta di tale pronuncia, quindi, i ricorrenti, hanno inoltrato agli Uffici Scolastici Regionali in epigrafe formale richiesta di inserimento nelle GAE a mezzo racc.o pec a/r che si allegano.
15. La richiesta delle ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro.
16. La Commissione Europea, in data 31 gennaio 2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale. La Commissione, esaminato il caso dell'interpellante, la cui richiesta era finalizzata a vedersi riconoscere il titolo di diploma magistrale per poter insegnare negli stati della Comunità Europea (nel caso specifico Gran Bretagna), ha interpellato l'autorità italiana (MIUR) la quale ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento ("fully qualified to teach in Italy"), mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale ("the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanente position in a state scholl").
17. nessuna discriminazione può prospettarsi tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto degli istanti medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento e all'atto della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, i ricorrenti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.
18. la tabella di valutazione dei titoli che consentono l'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado - come previsto dall'articolo 1 al D.L. n. 97 del 2004 convertito dalla L. n. 143 del 2004, integrata dalla L. n. 186 del 2004 e modificata dalla L. n. 296 del 2006 - prevede tra l'altro, al punto A)

denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante **comunque posseduto**, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento.

19. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta L. n. 296 del 2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti **già in possesso di abilitazione**, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti.
20. la L. n. 296 del 2006 ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e docenti non abilitati i quali non possono valutare alcun titolo all'inserimento;
21. i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto soltanto nel 2014. Conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la L. n. 296 del 1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria;
22. l'unica ragione per cui gli attuali ricorrenti non sono inseriti nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante;
23. il Ministero avrebbe dovuto, nel momento in cui il D.P.R. 25 marzo 2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato e ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere agli attuali ricorrenti la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella predetta graduatoria;



24. il Ministero ha continuato, nel caso specifico, a non riconoscere la validità, come titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto ( con D.M. n. 325 del 2015) soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi ove però, si rilevi la contraddizione, possono accedere esclusivamente i docenti abilitati (sic!) e non per l'assunzione a tempo indeterminato in aperto contrasto con i provvedimenti adottati dopo la pubblicazione del citato D.P.R. 25 marzo 2014 che ha affermato la validità del titolo;
25. l'obbligo di frequentazione dei percorsi abilitanti speciali previsto dall'art. 15, punto 16 del D.M. n. 249 del 2010, anche per i diplomati magistrali, per l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto non è stato comunque mai applicato e meno che mai può esserlo adesso che il titolo è stato dichiarato abilitante a tutti gli effetti di legge;
26. i ricorrenti non hanno mai potuto partecipare alle procedure di inserimento nelle graduatorie in questione sino al 2014, poiché in precedenza il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non era considerato abilitante e il Ministero non ha mai concesso ai docenti in possesso del titolo in questione, di presentare la domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad inserimento;
27. con il D.M. n. 325 del 2014, è stato già concesso a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro il 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, indipendentemente dal fatto che fossero prima inseriti nella terza fascia delle medesime graduatorie;
28. Pertanto è interesse dei ricorrenti vedersi riconosciuto il **diritto all'inserimento nella terza fascia** (cioè la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero) **delle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, e conseguentemente di concorrere nelle procedure di assunzione previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015** cui potranno partecipare solo i docenti iscritti a pieno titolo nelle

graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012 .

29. Il Ministero, anche dopo il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'annualità in disamina (ante 2001-02), ha infatti, del tutto arbitrariamente, continuato a non riconoscerne la validità ai fini dell'iscrizione in tali graduatorie pur limitandone l'utilità ai fini della sola iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.
30. Con la emanazione del dm 325 del 03 giugno 2015 avente per oggetto "aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento" la lesione dell'interesse all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento si è rinnovata atteso che all'art 5 dispone *"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante."*
31. Anche secondo il massimo Consesso della giustizia amministrativa, i criteri fissati dal D.M. n. 235 del 2014 , nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati e per tanto anche il dm 325/15 che ne reitera, *in parte qua*, il vulnus alla legittimità

oooOooo

## DIRITTO

### 1. VIOLAZIONE DI LEGGE

Giova al fine di introdurre il tema delle censure che innanzi intende spiegare, ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)"*.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] *continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]*".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Si consideri che il **Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923** denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali" all'art. 53 - intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali".

L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici".

L'art. 39 del Testo Unico approvato con **Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577**, come modificato dalla **L. n. 239 del 30.07.1991**, prevede "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

Con il **DPR n. 232 del 1998** è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425".

L'art. 15, comma 7, il **DPR 232/1998**, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di

quanto sopra affermato *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale"*.

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*

Le disposizioni dei legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014** (doc. n. 2) (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente

affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Riassumendo, quindi, il **DIPLOMA MAGISTRALE** conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

La L. n. 296 del 2006 ha distinto tra i docenti che avevano già acquisito l'abilitazione e frequentanti corsi abilitanti, nel momento della sua emanazione, e quindi titolati ad essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento e docenti non abilitati i quali non possono valutare alcun titolo all'inserimento; I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto soltanto nel 2014. Conseguentemente, il mancato effettivo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento risulta contrastante con la L. n. 296 del 1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria;

L'unica ragione per cui gli attuali ricorrenti non sono inseriti nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il Ministero non ha riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante; e invece avrebbe dovuto, nel momento in cui il D.P.R. 25 marzo 2014 ha formalizzato il parere del Consiglio di Stato e ha riconosciuto il citato diploma come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, concedere agli attuali ricorrenti la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella predetta graduatoria;

Vero è, di converso, che il Ministero, come nel caso specifico con l'impugnato DM 325/15, ha continuato ad ignorare la validità, come titolo abilitante, del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, in aperto contrasto con i provvedimenti adottati dopo la pubblicazione del citato D.P.R. 25 marzo 2014 che ha riconosciuto la validità del titolo e, in particolare, con il summenzionato D.M. n. 325 del 2015 che ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati.

Ma se è incontestabile che con il D.M. n. 325 del 2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che gli attuali ricorrente con la presente domanda intendono non già rivendicare l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

La condotta riottosa dell'Amministrazione resistente è contraria all'intero quadro normativo vigente in materia.

**Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 279** (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) prevede che, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: «a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare» (art. 402).

Il decreto ministeriale 10 marzo 1997 (Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341), dopo avere rilevato, nelle premesse, che «è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale», ha stabilito che: «i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale» (art. 2, comma 1).

Il Consiglio di Stato, con parere dell'11 settembre 2013, n. 3813, reso su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha chiaramente riconosciuto natura di titolo abilitante a tutti gli effetti al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel parere si afferma che «prima dell'istituzione della laurea in scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti».

Tale parere è stato poi recepito con d.P.R. 25 marzo 2014 (sulla idoneità di tale diploma a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento si veda Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973).

Il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE della provincia di Caserta per le rispettive classi di concorso, deriva dal riconoscimento al diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 del valore abilitante all'insegnamento relativamente alle anzidette classi di concorso, secondo la ricostruzione delle disposizioni legislative applicabili alla fattispecie de quo.

Ebbene, l'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "Art. 399. -(Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50

per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la citata disposizione, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e s. m. , è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: "Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli



anni 2007- 2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica".

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La citata norma, quindi, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato. La Legge finanziaria n. 296/06, pertanto, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. La ricorrente, come sopra evidenziato, tuttavia, ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

Ne consegue, pertanto, che, in virtù della riserva di legge de qua, l'istante avrebbe avuto diritto all'inserimento nelle GAE provinciali.

Né può dubitarsi circa il valore abilitante da attribuire, peraltro con valenza retroattiva, al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, proprio in considerazione del contenuto delle disposizioni normative in materia via via succedutesi nel tempo. Ed invero, l'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "... continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi ...".

Il successivo art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito che, "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

In data 10 marzo 1997, veniva, poi, emanato il D.M. del Ministro dell'Istruzione n. 175 (Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare), il quale, all'art. 2 stabilisce che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Lo stesso D.M., peraltro, all'art. 3 - comma I -, testualmente recita "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"

Con il DPR n. 232 del 1998, infine, è stato approvato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425, che, all'art. 15, comma VII, prevede che "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Tale principio è stato recentemente ribadito dal D.P.R. del 25.03.2014 (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014), con il quale è stato deciso un ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012).

Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento. Secondo la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 dell'11.09.2013).

Da ultimo, poi, come più volte detto nel corpo del presente atto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973/2015, ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 sull'assunto che "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali....Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato..." (cfr.: CDS n. 1973/2015).

Ebbene, alla luce di quanto appena evidenziato, nessun dubbio può residuare circa il valore abilitante del diploma magistrale conseguito con il vecchio ordinamento entro l'a.s.

2001/2002, utile per accedere all'insegnamento ed in particolare: a) nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale; b) nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Ne consegue, pertanto, il pieno diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE provinciali individuata nella propria diffida.

Ciò anche alla luce dell'**efficacia erga omnes della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015, con cui è stato annullato il D.M. 235/2014 in parte qua.**

Giova rilevare che, con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 495/2016, l'atto impugnato dispone all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n. 235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, sicché fa stato nei confronti di tutti gli interessati; invero, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità,

con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità per il MIUR di respingere la relativa richiesta di inserimento nelle GAE, ricorrendo a disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

\*\*\*

## **2. ECCESSO DI POTERE – Sviamento – Illogicità – ingiustizia manifesta – contraddittorietà**

Per le causali di cui al fatto deve denunciarsi altresì la illegittimità del DM 325/15 anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta.

L'atto impugnato è infatti affetto da un evidente eccesso di potere, siccome contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali.

Difatti, il titolo magistrale è a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege* rispettivamente all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e non può essere trattato alla stregua di un “qualsiasi altro titolo di studio”.

Non può dubitarsi come tali soggetti – diplomati di maturità magistrale (conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002) – conservino, in via permanente, il valore abilitante del titolo di studio conseguito. La circostanza appare, in verità, non contestata né contestabile neanche dallo stesso Ministero.

L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recita: “l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnati delle scuole elementari”.

L'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, ribadisce come “il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale

abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".

Il diploma magistrale conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento.

Il fatto che tale titolo abbia valore abilitante è espressamente confermato anche dal medesimo Ministero dell'Università che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma "conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento" (nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. N. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. N. 4458/C18).

Peraltro, con l'entrata in vigore del D.M. n. 27/2007 l'accesso alle graduatorie ad esaurimento è stato concesso a chiunque fosse in possesso di un qualsiasi titolo abilitante conseguito tramite un esame, e quindi anche ai diplomati magistrali.

**L'articolo 14, comma 2-ter del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n.14**, ha consentito l'inserimento nella terza fascia aggiuntiva per tutti i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanente ad esaurimento

È noto, peraltro, come ove uno Stato membro elevi il livello di formazione richiesto per accedere ad una professione (quanto avvenuto con l'istituzione della Laurea SFP "laurea in Scienze della Formazione Primaria"), i titoli precedentemente acquisiti sono equiparati al nuovo titolo.

D'altro canto che i diplomati magistrali siano abilitati è altresì comprovato dal dato di fatto per cui, nel settore delle scuole paritarie – che ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 possono assumere solo personale docente fornito di abilitazione – essi siano stati e continuino ad essere regolarmente assunti a tempo indeterminato.

**La Corte Costituzionale con Sentenza n. 466 del 1997** nel definire il requisito dalla maggiore età quale dell'età minima per l'accesso alla professione di insegnante di scuola primaria, non ha omissso di ricordare il valore abilitante intrinseco nel titolo di studio.

In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di Studio attribuito dagli istituti magistrali doveva considerarsi abilitante secondo l'art. 53 del del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297; ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal

d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Da tanto consegue, evidente, la necessità di riformare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

\*\*\*

5. *Sulla richiesta avanzata dalle ricorrenti di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.*

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, i ricorrenti hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 41 del 2011, ha avuto modo di chiarire che *"il criterio che deve governare il collocamento nella graduatoria è il criterio meritocratico"* espresso proprio dalla legislazione di settore (D.Lgs. 297/1994). La disposizione di cui all'art. 1, comma 6, del D.M. 53/2012 che costituiva la cosiddetta IV fascia delle Graduatorie a

Esaurimento, dunque, *"deve essere interpretato nel senso che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, i docenti della III fascia aggiuntiva (o quarta fascia) dovranno essere inseriti nell'attuale terza fascia unificata secondo il punteggio posseduto e dunque con il c.d. 'inserimento a pettine'"*.

Con nota avente per oggetto "chiarimenti sull'aggiornamento nel 2014 delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e relativa fascia aggiuntiva di cui al D.M. n. 53 del 14 giugno 2012", l'ANIEF-Associazione Professionale Sindacale e il Coordinamento Nazionale docenti Abilitati e Abilitandi ai corsi di Scienze della Formazione Primaria, hanno chiesto al MIUR di chiarire quale posizione avrebbero occupato i docenti inseriti nella fascia aggiuntiva, in seguito anche IV fascia, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide nel prossimo triennio. Il MIUR, con nota prot. 4719 del 13.05.2013, ha risposto al quesito negando la possibilità, per i docenti già inseriti in IV fascia, di un inserimento in terza fascia all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie. Il Ministero oggi resistente, dunque, ha interpretato la "fascia aggiuntiva" prevista dal legislatore come "fascia subordinata alla terza fascia delle graduatorie", cosicché un docente, per esempio, con cinque anni di servizio scolastico e 90 punti in graduatoria, si è ritrovato in posizione peggiore, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato/indeterminato, rispetto a un docente con un solo anno di servizio e 42 punti in graduatoria.

L'interesse ad agire con il presente ricorso dei ricorrenti è, dunque, evidente dal momento che gli stessi lamentano il mancato inserimento e chiedono l'inserimento "a pettine" nella I fascia delle graduatorie ad esaurimento. E, invero, la suddetta graduatoria in coda alla III fascia, con tutta evidenza, ha stravolto l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la Legge n. 124/1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale insegnante della scuola pubblica.

La previsione di una quarta fascia delle graduatorie, infatti, conduce a disporre in posizione più favorevole per le assunzioni a tempo indeterminato coloro che vantano un punteggio inferiore: e ciò al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza ed in patente violazione del criterio meritocratico affermato da ben due sentenze della Corte Costituzionale:

1. la sentenza 168/2004, 11 giugno 2004, che ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'accorpamento della III e IV fascia delle graduatorie;



2. la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di legge istitutive degli elenchi di coda rispetto alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

I Tribunali di Genova e Potenza hanno ribadito da ultimo che *"si deve escludere che per mezzo di un atto di normazione secondaria si siano potute introdurre deroghe alla disciplina prevista dal legislatore in materia di GAE; quindi l'inserimento della c.d. IV fascia è da considerare meramente transitorio"*. Il Decreto Ministeriale n. 53/2012, infatti, permetteva l'inserimento in IV fascia ad alcune categorie di docenti in possesso di abilitazione; il MIUR, però, ha inteso tale inserimento come *"definitivo"*, di fatto istituendo, e per l'ennesima volta, quelle *"code"* già dichiarate incostituzionali dal Giudice delle Leggi.

Le recenti sentenze chiariscono nuovamente che il MIUR, all'atto dell'aggiornamento 2014/2017, avrebbe dovuto prevedere l'inserimento in III fascia dei docenti provvisoriamente inseriti in quella aggiuntiva, perché *"solo tale interpretazione risulta costituzionalmente orientata, in quanto consente l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, senza alcun riguardo al momento in cui detto titolo è stato conseguito, e secondo il merito"*.

La legge 296/06 ha trasformato, come accennato, le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, pertanto non sono previsti nuovi inserimenti.

Nel dettaglio l'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, con il dichiarato intento di *"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria *"a esaurimento"* proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato;

\* \* \* \*

Per i motivi esposti, che ci si riserva di illustrare ulteriormente nei termini di rito, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi

### **CHIEDONO**

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo, in accoglimento del presente ricorso, voglia accogliere il ricorso e per l'effetto

1) annullare il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 nella parte in cui, nel disporre le operazioni annuali di integrazione e aggiornamento delle GaE, non ha consentito ai ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ed ordinare l'inserimento degli istanti nella terza fascia o in subordine nella quarta fascia in coda alla terza delle graduatorie ad esaurimento, valide per l'assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2014-2017 e per l'effetto condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti conseguenti e necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive negli ambiti territoriali oggetto di specifica richiesta e diffida di cui alla documentazione offerta in produzione, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.

2) Condannarsi in ogni caso il MIUR in persona del suo rapp. te legale al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzioni ai sottoscritti procuratori antistatari anche in ragione del carattere

Si depositano i seguenti documenti

1. Titolo di diploma
2. Diffida all'inserimento in Graduatoria di inserimento

*Caserta li*

*Avvocato Gianluca Corriere*

*Avvocato Giuseppe Tescione*

**ISTANZA CAUTELARE EX ART 55 C.P.A. E CONTESTUALE E PRELIMINARE  
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX  
ART 56 C.P.A**

## 1. ISTANZA EX ART 55 C.P.A.

Il *fumus* emerge dalla piana lettura delle qui correnti note memoriali.

Come sopra spiegato, infatti, per effetto della intervenuta modifica disposta dall'art. 1 della L. 124/99, l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalla graduatorie ad esaurimento (ex art.401), le quali vengono utilizzate dall'amministrazione per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità e punteggio utile per i successivi incarichi di supplenza e per l'anzianità di servizio.

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale (oggi triennale), ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato proprio a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

A ciò si aggiunga che il MIUR, con nota del 6/7/2015 prot. n. 0019621, ha reso noto che procederà all'inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare favorevole in tale senso.

E' fatto notorio che con l'intervenuta normativa (L. 107/15), il legislatore ha previsto un piano straordinario di stabilizzazione del precariato scolastico. Tale piano, come più diffusamente si dirà in prosieguo, ha previsto l'assunzione di tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento "al momento di entrata in vigore della legge" (art. 1 co. 96 lett. b L 107/15).

Questa procedura di stabilizzazione è stata approvata dal Senato, il 25 giugno 2015 e non esisteva dunque lo scorso anno, al momento della formulazione delle graduatorie!

La norma prescrive che saranno assunti in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, le seguenti categorie di docenti:

1) coloro che sono risultati vincitori all'ultimo concorso a cattedra bandito nel 2012 e che, ad oggi, ancora non sono stati chiamati in servizio;

**2) i docenti, "iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle Graduatorie ad Esaurimento" !**

Tale piano di assunzioni prevede un particolare meccanismo, sulla base del punteggio, che, ad oggi, gli odierni ricorrenti non hanno potuto allegare.

Inoltre l'art 1 co.105 L 107/15 stabilisce che: " 105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata."

E' dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un'ordinanza anticipatoria, stante la predetta novità normativa, la causa non potrà essere mai più riproposta dalla ricorrente, tenuto anche conto della soppressione ex lege delle graduatorie in disamina

In altre parole, alla luce del disposto normativo di cui sopra, i ricorrenti non hanno la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (2017), per richiedere l'inserimento nelle stesse in quanto, a quella data, le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della medesima.

Non vi sono, al momento, viste le circostanze, altri strumenti processuali cui i ricorrenti possano attingere per vedersi riconoscere il proprio diritto: da qui il carattere di estrema urgenza del presente ricorso.

Pertanto, anche nell'ottica del bilanciamento degli interessi, è evidente come ai fini della tutela dell'interesse pubblico, la presenza dei docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento, tuteli in modo più ficcante ed esaustivo l'interesse pubblico primario della Pubblica Amministrazione procedente, rispetto all' ipotesi contraria di una loro esclusione, considerata l'imminente eliminazione delle GAE ed i rimedi che ex post la PA medesima sarebbe tenuta ad esperire in caso di esito per essa infausto del giudizio di merito.

Da ultimo e non per importanza, preme sottolineare come diversi Tribunali del lavoro hanno già accolto le istanze di taluni abilitati TFA primo tra tutti il Giudice del lavoro di Cremona che con il provvedimento d'urgenza del luglio 2015 ha ammesso a pieno titolo un abilitato Tfa nelle Graduatorie ad esaurimento, con la specifica che il docente venga immesso da subito nel piano assunzioni previsto dalla riforma della "Buona Scuola", recentemente approvata in Parlamento.

E' chiaro, pertanto, che, ove non si provvedesse con immediatezza, gli istanti subirebbero un irrimediabile pregiudizio (cfr.: Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 22.9.1999 n. 394; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I 22.11.1995 n. 2592; Ord. C.D.S. Sez. IV 5.3.1996 n. 1332).

L'ulteriore motivo d'urgenza, di un provvedimento cautelare in corso di causa, anche *inaudita altera parte*, deriva dalla concreta possibilità i ricorrenti, se immediatamente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento 2014/2017, di ottenere una immissione in ruolo, e quindi un contratto a tempo indeterminato con la P.A., per effetto della recentissima L. n. 107/2015 del 13.07.2015 (c.d. riforma "La Buona Scuola").

In particolare, la sopravvenuta necessità di un provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, è dettata dalla obiettiva ed inequivoca mancanza del tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto della ricorrente a partecipare -previo reinserimento nelle G.A.E.- al piano straordinario di assunzioni di quasi centomila docenti, appena approvato con la legge di riforma della scuola del 13 luglio 2015 n. 107.

La legge, approvata, in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato: i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012; - e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

Il comma 5 dell'art. 10, poi, dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale possibilità, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici referenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alla ricorrente di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate.

Del resto, come sopra spiegato, è stato lo stesso MIUR, con la nota del 6/7/2015 prot. n. 0019621", a rendere noto che procederà all'inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare favorevole in tale senso.

Con riferimento specifico al danno grave e irreparabile, quest'ultimo è ravvisabile in *re ipsa* sol che si consideri l'imminente avvio delle fasi cd "0" "A" "B" "C" in cui si articola il piano di assunzioni per il 2015/16 così come previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98 e richiamate all'articolo 3 dm 767/15.

Ai sensi dell'art 3 dm 767/15 al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi dell' articolo 1, comma 98, della Legge:

- a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del Testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali;
- b) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano

dopo la fase di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della Legge; c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), del presente decreto che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla Legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima Legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 96 della Legge;

2. Con il presente Decreto vengono indette le procedure di assunzione relative alle fasi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c), della Legge.

Il ministero sul suo sito chiarisce che nella prima fase (cd Zero) è prevista l'immissione in ruolo di 36.627 docenti così ripartiti: 21.880 . Tutti i posti residui per mancanza di aspiranti nella specifica graduatoria a cui sono destinati (concorso o graduatorie a esaurimento) vengono utilizzati nelle fasi successive. *I docenti interessati da questa fase sono quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra.*

La fase successiva (cd A) come la Fase B ha l'obiettivo assicurare la copertura di ulteriori 10.849 posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili. Anche in questa fase sono interessati **gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015, nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012.** Questa Fase prevede la copertura dei posti di organico di diritto rimasti vacanti e disponibili dopo la Fase A.

Nella Fase "B" le proposte di nomina vengono effettuate esclusivamente tramite sistema informativo. L'aspirante docente è nominato nella prima provincia nella quale vi sia disponibilità per l'insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda e possono concorrere **gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015, nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 che non hanno avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti.**

L'urgenza si riscontra anche e soprattutto con riguardo alle assunzioni di cui alla Fase "C"

dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015.

Tali posti a livello nazionale sono 55.258 e ciascun USR ha a disposizione il contingente di posti previsto dalla Tabella 1 allegata alla Legge.

I posti del potenziamento sono ripartiti fra le classi di concorso in base al fabbisogno di docenti, inclusi i collaboratori del dirigente scolastico, che le scuole comunicano al sistema informativo **dal 21 settembre al 5 ottobre** e che gli USR verificano immediatamente dopo tenendo conto delle graduatorie. Vi possono concorrere gli aspiranti docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso 2012 che non hanno avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti.

E' evidente come nelle more della definizione della corrente impugnativa, essendo già spirato il termine per la presentazione delle domande relative alle procedure di assunzione (scadenza del 14 agosto 2015) le fasi successive di immissione - specie con riguardo alla fase cd C - rendono attuali i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche;

In mancanza della misura cautelare monocratica si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima che gli stessi abbiano la possibilità di sottoporre l'istanza cautelare alla cognizione del collegio;

Nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, occorre quindi disporre in via provvisoria l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini del perfezionamento delle procedure di assunzione;

Rebus sic stantibus, quindi, appare oltremodo necessario adottare idonea ordinanza propulsiva finalizzata **all'ammissione con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento da cui solo il Miur attingere il personale da immettere in ruolo.**

## **2. ISTANZA EX ART 56 C.P.A.**

Il D.M. impugnato è palesemente idoneo a cagionare, nelle more del giudizio, un danno grave ed irreparabile al ricorrente. Sussistono, infatti, motivi di particolare gravità ed urgenza per invocare la misura cautelare con decreto presidenziale, ciò in quanto, nelle more della fissazione della prima udienza utile in Camera di Consiglio per la discussione della domanda cautelare, la posizione giuridica dei ricorrenti sarebbe irrimediabilmente lesa.



Si deve all'uopo evidenziare che, ad oggi, la procedura assunzionale non è ancora conclusa. Ed infatti ai sensi dell'art 7 dm 767/15 Le nomine effettuate entro il 15 settembre 2015 comportano l'immediata presa di servizio. In caso di nomine effettuate successivamente al 15 settembre 2015 l'assegnazione della sede avviene al termine della relativa fase salvo che l'aspirante nominato in ruolo sia titolare di contratto di supplenza diverso da quello per supplenze brevi e saltuarie

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato proprio il Consiglio di Stato a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione ai ricorrenti, precisando che queste ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile. (cfr.: CDS 3658/2014).

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie.

Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

Il brevissimo turno di tempo per la conclusione delle operazioni di assunzione dei docenti inseriti in GAE ammessi alla prova orale integra dunque il presupposto dell'urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio. Per converso, la concessione della misura cautelare oltreché conservare integro l'interesse dei ricorrenti, non comporterà alcun pregiudizio del pubblico interesse.

Mentre il rigetto della richiesta misura cautelare comporterebbe, in caso di accoglimento del ricorso, non solo l'impossibilità dei ricorrenti di ottenere il bene della vita leso dall'atto impugnato, ma l'obbligo dell'Amministrazione di risarcire il danno, con conseguente aggravio di spesa pubblica.

Preso atto, in via preliminare della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sussistenza della giurisdizione amministrativa nella fattispecie di cui trattasi (Consiglio di Stato, IV sezione, n.953/2016 del 9 marzo 2016);

Vista anche l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., ai limitati fini cautelari, e l'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE, tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi

### CHIEDONO

che la E.V., date le ragioni estrema gravità e urgenza, voglia disporre la sospensione del provvedimento impugnato ai fini dell'inserimento con riserva dei ricorrenti, secondo quanto indicato in motivazione, nelle classi di concorso AAAA e EEEE della Graduatoria ad Esaurimento con decreto presidenziale, fissando al contempo la prima udienza utile in Camera di Consiglio per la trattazione del merito

*Li Caserta*

*Avv. Gianluca Corriere*

*Avv. Giuseppe Tesione*

# **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

**(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

## **PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Caserta per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

## **RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### **FANNO ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA**

#### **AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Caserta";
- e) testo integrale del ricorso e predissequo decreto di fissazione dell'udienza.

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e l'importo dovuto a titolo di contributo unificato ammonta ad euro 259,00.

Caserta lì 01.09.15

Avv. Gianluca Corriere  
Avv. Giuseppe Tescione

## PROCURA AD LITEM

I sottoscritti **CANTELLI LUCIA** nata il 08.06.81 a Caserta e residente in Santa Maria Capua Vetere alla Via Melorio 50 (CF: CNTLCU81H48B963H), **COCCO ANTONELLA** nata il 08.12.1960 a Casal di Principe (CE) e residente in Teverola alla Via Garibaldi (CF: CCCNNL70T48B872M), **CRISCUOLO CHIARA** nata il 04/10/74 a Caserta e residente in Marcianise alla Via Falcone P.co Rosa (CF: CRSCHR74R44B963R), **D'ERRICO TIZIANA** nata il 06/12/72 a Caserta e residente in Caserta Via Colombo (CF: DRRTZN72T46B963S), **DI TELLA CATERINA** nata il 27.10.74 a Frignano (CE) e res.te in Carinaro alla Via Baracca (CF: DTLCRN74R67D799Z), **FERRANTE DOLORES** nata il 13/05/68 a Aversa e residente in Cesa alla Via Berlinguer 51 (CF: FRRDRS68E53A512A), **GIAQUINTO MADDALENA** nata il 07.06.66 a Caserta ed ivi residente alla via Tiziano 4 (CF: GQNMDL66H47B963T), **GUARINO GERARDINA** nato il 23.07.65 a Caserta ed ivi res.te alla Viale Lincoln 137 (CF: GRNGRD65L63B963L), **MAROTTA ANTONELLA** nata a S. Felice a Cancellio il 21/05/83 ed ivi residente alla Via Pontirossi 46 (CF: MRTNNL83E61H834M), **MIGLIORE PAOLA** nata il 04.01.79 a Formia e residente in Mondragone Via Marconi 52 (CF: MGLPLA79A44D708W), **MICCO ANNA** nata il 24.12.1966 a Piedimonte Matese (CE) e residente ad Dragoni Via Roma 143 (CF: MCCNNA66T64G596V), **PERNA LOREDANA** nata il 06.11.59 a Tivoli e residente in Casagiove (CE) alla Via Catania 10 (CF: PRNLDN59S46L182S), **RUOTOLO MARIA ROSARIA** nata il 02/09/67 a S. Maria a Vico (CE) ed ivi residente Via Appia (CF: RTLMS67P42I233W), **tutti rappresentati e difesi**, per procure in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Gianluca Corriere (C.F. CRRGLC78H06E791Z ) e Giuseppe Tescione (CF: TSCGPP72R27B963M ) ed elett.te dom.ti presso il loro studio in Caserta Via Cesare Battisti 60

### *delegano*

gli Avv.ti Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione, sia congiuntamente che disgiuntamente, a rappresentarli ed a difenderli nel giudizio avanti al TAR del Lazio avente per oggetto l'impugnazione del DM 495 del 22 giugno 2016, la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'inclusione nella GAE nonché per l'impugnazione di tutti gli atti generali relativi alla vicenda presupposti, connessi o consequenziali, conferendo loro tutte le facoltà previste dalla legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, chiamare terzi in causa, designare e delegare altri difensori. Dichiarano i suddetti procuratori loro antistatari.

Dichiarano di eleggere domicilio presso la cancelleria dell'adito Tribunale Amministrativo.

Dichiarano espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13

del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati. Dichiarano altresì di non volersi avvalere della procedura prevista dall'art. 31, legge 4 novembre 2010 n. 183.

Caserta 03.08.2016

Firme

Luci Celli

Adalberto

Coco Intella

Giuseppe Pedella

Luciano

Dino Orsola

Domenico Tizio

Adelardo

Adalberto

Dino Mighini

Micaela

Piero

Maria Rosa Rutilo

Sono autentiche

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Il sottoscritto Avvocato Giuseppe Tescione, con studio in Caserta (CE) alla Via Cesare Battisti n. 60, CF:TSCGPP72R27B963M, P.IVA: 02745760617 nella mia qualità di difensore e domiciliatario dei Sigg.

I Sigg. **CANTELLI LUCIA** nata il 08.06.81 a Caserta e residente in Santa Maria Capua Vetere alla Via Melorio 50 (CF: CNTLCU81H48B963H), **COCCO ANTONELLA** nata il 08.12.1960 a Casal di Principe (CE) e residente in Teverola alla Via Garibaldi (CF: CCCNNL70T48B872M), **CRISCUOLO CHIARA** nata il 04/10/74 a Caserta e residente in Marcianise alla Via Falcone P.co Rosa (CF: CRSCHR74R44B963R), **D'ERRICO TIZIANA** nata il 06/12/72 a Caserta e residente in Caserta Via Colombo (CF: DRRTZN72T46B963S), **DI TELLA CATERINA** nata il 27.10.74 a Frignano (CE) e res.te in Carinaro alla Via Baracca (CF: DTLCRN74R67D799Z), **FERRANTE DOLORES** nata il 13/05/68 a Aversa e residente in Cesa alla Via Berlinguer 51 (CF: FRRDRS68E53A512A), **GIAQUINTO MADDALENA** nata il 07.06.66 a Caserta ed ivi residente alla via Tiziano 4 (CF: GQNMDL66H47B963T), **GUARINO GERARDINA** nato il 23.07.65 a Caserta ed ivi res.te alla Viale Lincoln 137 (CF: GRNGRD65L63B963L), **MAROTTA ANTONELLA** nata a S. Felice a Cancellò il 21/05/83 ed ivi residente alla Via Pontirossi 46 (CF: MRTNNL83E61H834M), **MIGLIORE PAOLA** nata il 04.01.79 a Formia e residente in Mondragone Via Marconi 52 (CF: MGLPLA79A44D708W), **MICCO ANNA** nata il 24.12.1966 a Piedimonte Matese (CE) e residente ad Dragoni Via Roma 143 (CF: MCCNNA66T64G596V), **PERNA LOREDANA** nata il 06.11.59 a Tivoli e residente in Casagiove (CE) alla Via Catania 10 (CF: PRNLDN59S46L182S), **RUOTOLO MARIA ROSARIA** nata il 02/09/67 a S. Maria a Vico (CE) ed ivi residente Via Appia (CF: RTLIRS67P42I233W),

giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., ho

**NOTIFICATO**

ad ogni effetto di legge l'allegato **Ricorso con contestuale istanza cautelare**, firmato **digitalmente**, prodotto a favore dei suindicati istanti e contro **MIUR**, nell'instaurando giudizio amministrativo dinanzi al **TAR Lazio**, nonché procura alle liti a me rilasciata dai ricorrenti originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, **sottoscritta digitalmente**, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:

- 1) **MIUR**, in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma Viale Trastevere 76 domiciliato ex lege presso l'avvocatura generale dello stato, trasmettendone copia



informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ([roma@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:roma@mailcert.avvocaturastato.it) - [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) estratto dal REGINDE e dall'elenco delle caselle di posta elettronica certificata fornito dalla stessa Avvocatura generale dello stato nella sezione "Processo civile, penale e amministrativo"

- 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, DEL LAZIO, DELLA LOMBARDIA, DELLA TOSCANA, DEL VENETO, DELL'UMBRIA** in persona del ministro pt, dom.to ex lege presso l'avvocatura generale dello stato, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) estratto dal REGINDE e dall'elenco delle caselle di posta elettronica certificata fornito dallo stesso sito dell'Avvocatura dello stato nella sezione "processo civile, Penale e Amministrativo.

Attesto da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente **relata di notifica sottoscritta digitalmente**, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

1) ricorso con contestuale istanza cautelare

2) procura alle liti

Caserta 01.08.16

Avv. Giuseppe Tescione

#### **ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Tescione del foro di S. Maria C.V. TSCGPP752R27B963M, difensore costituito degli antistanti ricorrenti, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 518 c. 6 cpc, art 521 bis c.5 cpc, art. 543 c.4 cpc, art. 557 c.2 cpc che il ricorso e la procura allegata al ricorso - da considerarsi apposta in calce allo stesso - sono copia informatica conforme agli originali in suo possesso.

Caserta li 01/08/16

Avv. Giuseppe Tescione